



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

GAU – CGM - NAPOLI

Viale Colli Aminei, 44 - NAPOLI

Prot. S.N. Napoli,30/03/2020

Al Dirigente
Centro Giustizia Minorile
NAPOLI

e.p.c.

Al Dipartimento Giustizia Minorile di Comunità – ROMA

Al Coordinamento Nazionale UILPA Giustizia – ROMA

Oggetto: organizzazione dei servizi di presidio.

La normativa vigente in questo periodo eccezionale, volta a fronteggiare l'epidemia di COVID-19, definisce il lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento dell'attività lavorativa nella Pubblica Amministrazione(si vedano in particolare ma non esclusivamente i contenuti degli art. 87, D.L. 17.03.2020, e l'art. 2, co.1, let S, D.L. 25.03.2020).

Il quadro normativo sopra richiamato, prevede quindi che anche le attività indifferibili – fermo restando la sospensione dei procedimenti amministrativi ex art. 103 del D.L. 17.03.2020, n. 18 – vengano svolte in maniera agile.

Pertanto va verificata l'assoluta ed imprescindibile esigenza di costituire un apposito presidio nell'unica circostanza che preveda lo svolgimento di un'attività indifferibile, essenziale e che non possa essere eseguita in modalità “ agile”; viceversa, qualunque valutazione dirigenziale circa la necessità di tenere i lavoratori in sede, oltre a violare norme imperative, espone l'Amministrazione ed il dirigente stesso al rischio concreto del danno erariale, legato al risarcimento di eventuale danno.

Va da sé che il presidio deve ricadere in maniera equilibrata sulle spalle dei lavoratori; le ultime scelte operate in tal senso dalla S.V. vanno invece in senso opposto.

Se proprio il presidio è necessario, l'eccezione alla rotazione del personale interessato, come si evince dal quadro normativo, è costituito solo dal principio di salvaguardia di quel personale che svolga un pendolarismo estremo, spesso di carattere extraurbano, con utilizzo di mezzi pubblici oggi - peraltro – fortemente ridotti , e con possibilità quindi più alta di contrarre il virus; ciò si ricava dal combinato disposto delle norme esplicitanti le attività volte alla prevenzione del contagio con quelle che progressivamente hanno radicalmente limitato la circolazione delle persone.

Altre e diverse forme di esonero dal “presidio”, la norma non prevede, salvo la più generale tutela dei dipendenti pubblici e privati che vengono completamente esonerati dall'attività lavorativa in ragione delle loro condizioni di salute pregresse a mezzo di certificazione sanitarie, secondo le previsioni esplicitate dall'art. 26 del richiamato D.L. 18/2020.

Voglia, pertanto questa Dirigenza, rivedere le recenti determinazioni in tal senso, alla luce del quadro normativo e delle argomentazioni sopra esposte.

Il Responsabile Comparto Ministeri
-F;to Eugenio Ferrandino